



TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.

decreto n. 62

( variazione tabellare urgente)

Con decreto del 27.2.2014 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari: GU Serie Generale n. 48 del 27-2-2014 - in vigore il 28/02/2014) è stato disposto il ripristino nel circondario del Tribunale di Barcellona P.G. della sezione distaccata di Lipari, a distanza di appena cinque mesi dal suo accorpamento, pienamente realizzato, presso le sede centrale.

Con successivo decreto ministeriale dell'8.5.2014 è stato previsto che la sezione distaccata di Lipari riprenderà a funzionare a partire dal 6.10.2014.

L'art.10, comma 8, del richiamato decreto del 27.2.2014 prevede che *".... in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.."*. Il comma 9 della richiamata disposizione normativa dispone, inoltre, che *"..... sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi..."*.

A seguito della emanazione del decreto che ripristina, fino al 31.12.2016, la sezione distaccata di Lipari, sorgono notevoli difficoltà in relazione alla funzionalità dell'ufficio, in una contingenza che il Tribunale di Barcellona P.G. è forse l'unico Ufficio Giudiziario, in Italia ( insieme al tribunale di Livorno, per la sezione distaccata di Portoferraio), a dover affrontare.

Invero, alle problematiche, ampiamente e reiteratamente rappresentate alle competenti Autorità, connesse al reperimento del personale di cancelleria, a quelle

legate alla logistica e alla necessità del ritrasferimento degli arredi e dei fascicoli, alla riattivazione dell'impianto di fonoregistrazione, alla riattivazione degli applicativi informatici ormai dismessi, al ritrasferimento o meno dell'Ufficio NEP ( nella precedente sede?), si segnala la particolare disfunzione che si creerà nella attività giurisdizionale, a seguito di quello che, nel caso del ripristino della sezione distaccata di Lipari, una volta che l'accorpamento era stato pienamente realizzato, e a pochi mesi di distanza da questo, si presenta come un vero e proprio "*scorporo*", ancor più difficoltoso e laborioso dell'accorpamento.

Invero, mentre in quest'ultimo caso, la sede centrale dell'ufficio, perfettamente funzionante assorbiva come carico di lavoro - e con la gradualità impressa dalle direttive del CSM, tese a favorire una progressiva fase di anticipazione dell'accorpamento - un *corpus* omogeneo, costituito, in blocco, dai procedimenti di competenza di quella sezione distaccata, adesso, a seguito dell'accorpamento, sui ruoli civili e penali provenienti dalla ex sezione si sono aggiunti, a seguito della assegnazione automatica degli affari a prescindere dalla competenza per territorio della sede centrale e delle sezioni distaccate, anche procedimenti che non sono di competenza territoriale della sezione distaccata, mentre, a loro volta, sui ruoli della sede centrale si trovano distribuiti, sempre in base alla assegnazione automatica, anche nuovi procedimenti che sarebbero stati di competenza della sezione di Lipari. Ben si comprendono allora le difficoltà di enucleare sui ruoli sia civili che penali i procedimenti da *restituire* alla sezione distaccata di Lipari.

Le difficoltà sono poi ancor maggiori, sia sotto il profilo logistico che funzionale, nel settore penale, in cui l'accorpamento alla sede centrale, ha manifestato le sue criticità, conseguenti al passaggio dei procedimenti, a seguito di rinvio dalla sede distaccata alla sede centrale. Tale passaggio, benchè tempestivamente organizzato, attraverso la previsione della necessità che i rinvii delle udienze, in data successiva al 13.9.2013, avvenissero presso la sede centrale, ha scontato iniziali incertezze e disguidi, che hanno reso spesso necessario che nel procedimento, trasmigrato presso la sede centrale, fosse rinnovata la notifica all'imputato, ovvero ai testi, originariamente citati presso la sezione distaccata; a ciò si aggiunga, a riprova delle ulteriori difficoltà create dalla composizione dell'organico dei magistrati dell'ufficio, che il passaggio dalla sezione distaccata alla sede centrale è stato duplice, nel senso che, per i processi provenienti dall'udienza preliminare, si è reso necessario, oltre che il cambiamento di

sede, anche il mutamento del giudice, aggiungendo alle problematiche, attinenti alle notifiche, connesse con il mutamento della sede, quelle ulteriori dipendenti dal mutamento del giudice. Tali criticità si ripresenterebbero adesso, nel caso di migrazione in senso contrario, dei fascicoli penali (circa 450) dalla sede principale di Barcellona P.G. che li aveva accorpati, alla sede soppressa e poi ripristinata, ove si consideri che i procedimenti penali sono ormai calendarizzati, con la citazione di imputati e testi, presso la sede centrale nelle udienze, fissate fino a tutto il 2014 e alla prima metà dell'anno 2015.

La migrazione, in senso contrario, di tali procedimenti, per la trattazione presso la sezione distaccata, comporterebbe inevitabilmente - ed appare superfluo ogni commento sulla efficienza e la ragionevole durata del processo - un ulteriore dispendio di tempo **e destinerebbe quelli che ancora hanno qualche probabilità di essere sottratti alla prescrizione, a sicura estinzione.**

Quanto ai procedimenti penali con rito direttissimo appare assolutamente indispensabile al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio, mantenere, in ogni caso, presso la sede centrale la trattazione dei procedimenti con rito direttissimo; invero, il magistrato cui è assegnato il ruolo dei procedimenti penali della ex sezione di Lipari, diversamente da quanto avveniva in passato, nel nuovo assetto conseguente all'accorpamento delle sezioni, è anche componente del collegio penale e non ha ancora conseguito la prima valutazione di professionalità; per altro, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 22.1.2012 n. 211, è stato modificato il quarto comma dell'art 558 c.p.p., dimezzando, con riferimento al procedimento dinanzi al giudice monocratico, a quarantotto ore dall'arresto il termine per la presentazione dell'arrestato da parte del pubblico ministero all'udienza per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo.

Discende dalle circostanze sopra enunciate **la estrema difficoltà, che rasenta praticamente la impossibilità,** di garantire, nel rispetto dei termini, la celebrazione del giudizio direttissimo e i relativi turni di reperibilità presso la sezione distaccata di Lipari (che dovrebbero prevedere costantemente in turno sia il magistrato assegnato alla sezione di Lipari, che altro magistrato che avendo conseguito la prima valutazione di professionalità possa trattare i procedimenti direttissimi per reati diversi da quelli di cui all'art.550 c.p.p.), in particolare nel caso in cui, contemporaneamente, il magistrato abbia udienza presso la sede centrale, derivandone, inevitabilmente, **la compromissione della**

**funzionalità del collegio penale e in genere una situazione praticamente ingestibile.**

-----

Nella situazione come sopra descritta, tenuto conto:

- 1) della cronica carenza nell'organico dei magistrati del Tribunale;
- 2) dell'incessante avvicendamento degli stessi;
- 3) soprattutto, della composizione dell'organico, con prevalenza di magistrati in tirocinio che non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità;
- 4) dei vuoti nell'organico del personale di cancelleria;
- 5) delle problematiche logistiche sopra evidenziate;
- 6) della circostanza che **de iure condito, la riapertura della sezione distaccata di Lipari ha durata fino al 31.12.2016;**

é stata avviata interlocuzione ai sensi dell'art.10, commi 8 e 9 del richiamato decreto, con il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. cui si è chiesto di esprimere il loro parere in merito alla proposta di attuazione della complessa fase di transizione della riapertura ex novo, della sezione distaccata di Lipari, onde procedere alla redazione della proposta di tabella di organizzazione dell'Ufficio, i cui termini il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19.2.2014, proprio in considerazione della emanazione del decreto di ripristino della sezione distaccata di Lipari, a ridosso della scadenza del termine originario, ha prorogato per il Tribunale di Barcellona P.G., fino al 31.5.2014.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. con delibera del 3.4.2014, ha auspicato che "*... in ottemperanza dl decreto del 27.2.2014 venga ripristinata la completa funzionalità della sezione distaccata di Lipari e al contempo assicurato presso la sede centrale il normale espletamento della attività giurisdizionale..*".

Il Consiglio Giudiziario di Messina, con delibera del 10.4.2014, nel prendere atto del parere reso in data 3.4.2014 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ha dato parere favorevole alla proposta di variazione tabellare, nei termini sopra riassunti, in quanto ***adottata in ossequio al disposto del comma 9 dell'art.10 D.L.vo cit. e in quanto essa individua secondo criteri oggettivi sopra indicati i gruppi di procedimenti che saranno trattati presso la sede centrale ed enuclea analiticamente le esigenze che giustificano la soluzione organizzativa.***

Una volta espletata la fase della interlocuzione, normativamente prevista, sulla proposta di variazione tabellare, spetta al dirigente dell'ufficio - **con previsione**

**tabellare, conforme alla suddetta proposta, e sulla scorta del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario di Messina,** che ha condiviso le *esigenze* rappresentate e ritenuto che esse *giustificano una tale soluzione organizzativa - individuare secondo criteri oggettivi,* valutati come *conformi al disposto del comma 9 dell'art.10 D.L.vo cit., i gruppi di procedimenti che saranno trattati presso la sede centrale,* nei termini sotto specificati.

In considerazione del ripristino della sezione distaccata di Lipari appare poi necessario apportare modifiche all'assetto dei ruoli civili e penali interessati, nel contesto del generale assetto dell'ufficio, e ai criteri di assegnazione degli affari nei limiti appresso indicati.

P.Q.M.

visto il decreto del 27.2.2014 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari: GU Serie Generale n. 48 del 27-2-2014 );

visto il successivo decreto ministeriale dell'8.5.2014 con il quale è stato previsto che la sezione distaccata di Lipari riprenderà a funzionare a partire dal 6.10.2014;

visto l'art.10, commi 8-9, del richiamato decreto del 27.2.2014;

dispone, nella presente fase di transizione, che, per quanto riguarda **settore civile:**

a) si mantiene presso la sede centrale la trattazione dei procedimenti per decreto ingiuntivo, di quelli di competenza del giudice tutelare e di volontaria giurisdizione, dei procedimenti di esecuzione mobiliare e - fin tanto che la sede di Lipari non sarà coperta da un giudice togato - anche dei procedimenti cautelari *ante causam*, la cui trattazione è preclusa ai GOT;

b) saranno invece trasferiti presso la sede distaccata di Lipari, entro il 6.10.2014 i procedimenti di contenzioso ordinario, **con calendario di udienze civili immutato (primo, secondo e quarto giovedì e terzo lunedì), e dinanzi allo stesso giudice, persona fisica, che li trattava prima dell'accorpamento e che ha continuato a trattarli presso la sede centrale,** con le seguenti modalità, imposte dalla diluizione dei procedimenti di recente iscrizione, di competenza della sezione distaccata sui vari ruoli dei diversi giudici civili e, di contro, dalla assegnazione sul ruolo, in origine, proveniente dalla sezione di Lipari di procedimenti di competenza della sede di

Barcellona P.G. ovvero di Milazzo:

1) la cancelleria competente per il ruolo civile proveniente dalla sezione distaccata di Lipari - e che alla sezione dovrà essere ritrasmesso - avrà cura di estrapolare dalle udienze del primo, secondo e quarto giovedì e terzo lunedì, **i procedimenti provenienti, a suo tempo, dalla sezione distaccata e quelli di nuova iscrizione che dovessero essere di competenza della sezione**, al fine di trasmetterli alla sede di Lipari.

2) i procedimenti che, su quel ruolo, a seguito delle nuove assegnazioni automatiche, **non dovessero essere di competenza della sezione distaccata**, fissati nelle udienze sopra indicate, (primo, secondo e quarto giovedì e terzo lunedì), **successive alla data del 6.10.2014** ( che, quindi, si terranno a Lipari), **saranno automaticamente riassegnati al giudice titolare del medesimo ruolo**, in precedenza unificato con quello della ex sezione di Milazzo, che tiene udienza presso la sede centrale, nelle date del secondo martedì e quarto venerdì ( in atto, in supplenza, il dr. Montera) che ne curerà la rifissazione, distribuendoli nella date di cui sopra, con avviso alle parti;

3) i procedimenti di quel ruolo che **non dovessero essere di competenza della sezione distaccata**, fissati **in udienze precedenti alla data del 6.10.2014**, e che quindi si terranno presso la sede centrale, verranno rinviati, dinanzi allo stesso giudice, nelle date di udienza del secondo martedì e quarto venerdì, presso la sede centrale.

4) i procedimenti di recente iscrizione, di competenza della sezione distaccata, che invece si trovano distribuiti sui diversi ruoli della sede centrale, a mano a mano che saranno chiamati nella varie udienze, saranno rinviati dal giudice presso la sede di Lipari nelle udienze del primo, secondo e quarto giovedì e terzo lunedì;

5) in ogni caso, nelle more della attivazione e della operatività della sezione distaccata di Lipari, non è praticabile altra soluzione che quella di prevedere che anche **i procedimenti di competenza della sezione continueranno ad essere iscritti presso la sede centrale ed automaticamente assegnati al Got, avv. Montera, in supplenza del giudice titolare del ruolo, attesa la vacanza del posto.**

6) quanto ai criteri di assegnazione degli affari civili, a seguito del ripristino della sezione distaccata di Lipari, essi vanno modificati nel senso che il giudice NN ( in atto, appunto, il GOT dr. Francesco Montera, in supplenza ) cui vanno assegnati, secondo i criteri tabellarmente in vigore, quattro affari, riceva, invece, n. due affari di competenza della sede centrale, oltre che i procedimenti di nuova iscrizione di competenza della sezione di Lipari;

dispone, nella presente fase di transizione, che per quanto riguarda **settore penale**:

a) viene mantenuta presso la sede centrale, per le considerazioni svolte in precedenza e onde evitare le conseguenze sopra esposte, la trattazione dei procedimenti di competenza della sezione distaccata di Lipari che ivi già sono fissati nelle udienze nel corso dell'anno 2014 e 2015, mantenendo immutato il relativo calendario;

b) **i procedimenti penali a citazione diretta di competenza della sezione distaccata di Lipari e iscritti - necessariamente ancora presso la sede centrale - successivamente alla data di emissione del presente decreto saranno fissati presso la sede distaccata, ripristinata dal 6.10.2014**, a partire, prudenzialmente attesa la presente fase di progressivo riavvio della sezione, dalle date del secondo mercoledì e secondo venerdì di novembre e dicembre ( 12 e 14 novembre e 10 e 12 dicembre); da gennaio 2015 le udienze penali presso la sezione di Lipari saranno gradualmente incrementate a tre, con l'aggiunta di quella del quarto lunedì del mese;

c) viene mantenuta **presso la sede centrale**, attesa la composizione della sezione penale, con magistrati che, tranne ovviamente il presidente della sezione, non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, **la trattazione dei procedimenti di rito monocratico, diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. di competenza della sezione distaccata di Lipari;**

d) viene mantenuta, **presso la sede centrale la trattazione dei procedimenti con rito direttissimo di competenza della sezione di Lipari;**

e) nelle more della attivazione e della operatività della sezione distaccata di Lipari, non è praticabile altra soluzione che quella di prevedere che anche **i procedimenti di rito monocratico di competenza della sezione continueranno ad essere iscritti presso la sede centrale;**

f) quanto ai criteri di assegnazione degli affari penali, a seguito del ripristino della sezione distaccata di Lipari, essi vanno modificati nel senso che:

1) il dr. Fabio Processo continuerà a trattare, presso la sede di Barcellona P.G., i procedimenti iscritti sul ruolo della sezione distaccata di cui all'art. 550 c.p.p., già fissati in calendario nel corso dell'anno 2014 - 2015; il Got avv. Ennio Fiocco continuerà a trattare presso la sede centrale, i procedimenti della sezione distaccata nella udienza del terzo giovedì, in particolare dedicata a quelli in continuazione e prossimi alla definizione, onde non vanificare l'attività processuale svolta in precedenza; poichè tale ruolo è ad esaurimento e non assumerà nuove iscrizioni, atteso che le nuove

citazioni saranno effettuate presso la sede distaccata, non vi è luogo a previsione di criteri di ripartizione degli affari.

2) il dr. Fabio Processo tratterà, in aggiunta, presso la sezione distaccata di Lipari, i procedimenti penali a citazione diretta di nuova iscrizione che saranno fissati presso la sede distaccata; **Giorni di udienza:** quarto lunedì; il GOT avv. Ennio Fiocco tratterà, presso la sezione distaccata di Lipari, i procedimenti penali a citazione diretta di nuova iscrizione che saranno fissati presso la sede distaccata; **Giorni di udienza:** secondo mercoledì e secondo venerdì;

3) i procedimenti a citazione diretta di nuova iscrizione presso la sezione distaccata di Lipari saranno assegnati al Got avv. Fiocco e al dr. Processo, nella proporzione rispettivamente di due a uno, corrispondente al numero delle udienze, in atto previste a regime. I procedimenti di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace saranno in ogni caso assegnati al dr. Processo.

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Si comunichi al Presidente della Sezione Penale, a tutti i Magistrati togati e onorari dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Dirigente Amministrativa e a tutte le Cancellerie Civili e Penali.

Barcellona P.G. 4.6.2014

Il Presidente  
(*dr. M. Galluccio*)  
